



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO	Consigliere relatore
----------------------	----------------------

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 16/A/2025

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n.

6974/P del registro di segreteria, promosso da:

Omissis nato a *Omissis* (*Omissis*) il *Omissis*, e residente in

Omissis (*Omissis*) alla Via *Omissis*, rappresentato e difeso

dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, il quale, ai sensi

dell'art. 28, comma 2, cgc, indica il seguente indirizzo di posta

elettronica

davidealfredo.negretti@pec.ordineavvocat Catania.it

contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli

avv.ti Francesco Gramuglia (pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana

	2	
Giovanna	Norrito	(pec:
	avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it)	
	e nei confronti di	
	- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale	
	d'appello per la regione siciliana, non costituita in giudizio;	
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la	
	Regione siciliana, non costituita in giudizio	
	per la riforma	
	della sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte	
	dei conti per la Regione siciliana n. 9/2024, pubblicata il	
	03/01/2024 e non notificata;	
	Esaminati gli atti e documenti di causa.	
	Uditi, all'udienza del 13 febbraio 2025, l'avvocato Davide Alfredo	
	Luigi Negretti per l'appellante e l'avvocato Tiziana Giovanna	
	Norrito per l'INPS appellata. Nessuno comparso né presente per	
	gli Uffici di Procura.	
	Premesso in	
	FATTO	
	I. Il ricorrente, dipendente dell'ASP di Enna quale	
	massofisioterapista non vedente, ha adito questa Corte per	
	vedere riconosciuto il proprio diritto al riscatto ai fini	
	pensionistici del corso triennale di formazione specifica per non	
	vedenti istituito e disciplinato dalla legge del 19 maggio 1971 n.	
	403, all'esito del quale avrebbe conseguito il relativo diploma il	
	12/06/1986, dopo il quale avrebbe conseguito, in data	

12/07/1993, anche il diploma di ragioniere e perito commerciale.

Assunto in ruolo a far data dal 1° dicembre 1988 dall'Asp di Enna nel contingente lavorativo speciale, il ricorrente, in data 7 marzo 2022, avrebbe presentato istanza di riscatto oneroso del titolo di formazione quale massofisioterapista, negata dall'INPS il 2 gennaio 2023 sul presupposto che il diploma di scuola secondaria in suo possesso sarebbe stato conseguito successivamente al titolo per il quale si chiede il riscatto.

Oltre alla carente motivazione dei provvedimenti avversati, il ricorrente ha messo in evidenza l'equipollenza del titolo di massofisioterapista ex legge 19 maggio 1971, n.403 al diploma universitario di fisioterapista, rilevando, al contempo, come ai titolari di quest'ultimo titolo sia consentito il riscatto che invece è negato all'istante.

Parte ricorrente, inoltre, avvalendosi di richiami alla giurisprudenza costituzionale e contabile, ha reputato discriminatoria la posizione assunta dall'Ente previdenziale, tenuto conto che l'odierno ricorrente è stato avviato al lavoro ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, che disciplina le nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, quindi diversamente abili, la cui condizione è sottoposta a particolare tutela e garanzia riveniente dal contesto normativo comunitario e nazionale.

Sul punto, l'odierno appellante, dopo aver ricostruito la

disciplina riguardante l'avviamento al lavoro dei massofisioterapisti ciechi, ha rimarcato la differenza di trattamento rispetto a quanto disposto dalla circolare INPS n. 95/2020 in ambito di Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.).

L'Istituto sarebbe incorso, inoltre, in un'abnorme discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro di cui alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, recepita con d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216, atteso che all'istante sig. *Omissis*, massofisioterapista non vedente, non sarebbe garantito il medesimo trattamento e condizioni di riscatto rispetto ad un qualunque collega che svolga nell'Azienda ed in qualsivoglia altra P.A.

Parte ricorrente, poi, ha rimarcato che la condotta dell'INPS si mostrerebbe discriminatoria rispetto anche alla posizione di un altro collega -in posizione identica rispetto a quella del sig. *Omissis* - al quale, invece, sarebbe stato riconosciuto il riscatto richiesto.

II. Si è costituito in giudizio l'INPS, che ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese, perorando la legittimità del proprio diniego sul presupposto che il beneficio richiesto, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 274/91, riguarderebbe corsi di formazione professionale, la cui riscattabilità sarebbe espressamente prevista da specifiche disposizioni normative, solo in presenza dei seguenti requisiti congiunti: 1) il relativo

diploma sia titolo prescritto per il posto ricoperto; 2) il corso di cui si chiede il riscatto sia di durata superiore ad un anno; 3) il corso sia stato frequentato dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

III. Con sentenza n. 9/2024, pubblicata il 03/01/2024, il GM ha respinto il ricorso, compensando le spese, osservando che il titolo in argomento è stato conseguito dall'odierno appellante nel 1986 e che la richiesta di riscatto è stata formulata nel 2022, quindi sotto l'egida della legge n. 274/1991, il cui art. 8, lett. B, ha previsto, a decorrere dal 10.09.1991, il riscatto dei periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Pertanto, l'inversione della sequenza temporale nel conseguimento dei due titoli ha assunto rilievo ai fini dell'impugnato diniego del riscatto.

L'equipollenza dei titoli sarebbe prevista ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, ma non con riferimento al riscatto, ai fini previdenziali, dei titoli di formazione professionale/universitari; in tale ipotesi, il titolo professionale sarebbe riscattabile purché ottenuto dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

Dopo ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale in tema di riscattabilità dei titoli di formazione “post-secondaria” (Corte costituzionale, sent. 52/2000), il GM ha evidenziato che i principi sottesi alla disciplina del riscatto dei titoli di studio sono funzionali all’incentivazione della formazione post-secondaria.

IV. Avverso tale sentenza insorge l’odierno appellante, il quale chiede proporsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della l. n. 274/1991 per contrasto con gli artt. 3 e 35 della costituzione, perché irragionevole e lesivo del principio di uguaglianza, nella parte in cui ammette il riscatto da parte degli iscritti alle Casse pensioni degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, nonché dei periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dalle regioni, oltre che dallo Stato, purché il relativo diploma sia prescritto per l’ammissione al posto ricoperto. La irragionevolezza sarebbe da ricondurre alla distinzione tra coloro che hanno conseguito il titolo di istruzione secondaria anteriormente ai corsi contemplati dalla prima parte della lettera b) del citato art. 8 e coloro che, come l’appellante, hanno fatto il percorso inverso.

Ad avviso del ricorrente, dinanzi a titoli di egual valore, ciò che può determinare l’ammissibilità al riscatto sarebbe l’aver affrontato i corrispondenti anni di studio, restando del tutto

irragionevole la prescrizione di una determinata sequenza di conseguimento degli stessi titoli.

L'appellante, inoltre, reputa la sentenza errata nella parte in cui non interpreta l'art. 8 della l. 274/91 in modo costituzionalmente orientato in relazione agli articoli 3, 35, 97 della Costituzione. Lamenta, inoltre violazione e falsa applicazione del regio decreto-legge 3.3.1936, n. 680.

Secondo l'appellante, una interpretazione coerente con l'art. 3 della Costituzione dovrebbe portare ad equiparare le due diverse situazioni di chi ha conseguito il titolo dopo la formazione di secondo grado e chi no (il possesso di un titolo sarebbe un fatto oggettivo e documentale che rende irrilevante ogni aspetto legato al momento del suo conseguimento), senza che a ciò possa ostare il principio sotteso dalla Corte costituzionale in sede di sentenza n. 52/2000, la quale ha posto l'accento sul possesso del titolo e non di certo sul momento del suo conseguimento: "corso di studi di natura universitaria o post secondaria"; la congiunzione è disgiuntiva e non copulativa. Ne passa una differenza dirimente che fa propendere per la irrilevanza del presunto rapporto di consequenzialità che, senza nessuna concreta ratio, dovrebbe sussistere tra il diploma secondario ed il titolo universitario o equipollente.

Appare poi di difficile comprensione, nella chiave interpretativa che ne fornisce il Giudice di prime di cure, il pur opportuno richiamo all'art. 69 del Regio Decreto-legge 3.3.1936, n. 680,

che in nessuna sua parte reca il presunto rapporto di consequenzialità invocato dalla sentenza appellata.

Si lamenta la disapplicazione dell'art. 3, della Legge 274/91 e del provvedimento che ne fa esecuzione per contrasto con la Direttiva 78/2000 CE, laddove si interpretasse nel senso di consentire il riscatto del titolo universitario o equipollente solo a chi lo ha conseguito successivamente al diploma secondario (o di scuola superiore), nonché violazione per falsa applicazione del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 e dell'art. 3 della legge 274/91, laddove si interpretasse nel senso di consentire il riscatto del titolo universitario o equipollente solo a chi lo ha conseguito successivamente al diploma secondario (o di scuola superiore), per contrasto con la Convenzione ONU – ratificata con l. 3.3.2009, n. 18 – sui diritti delle persone con disabilità e in particolare con l'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli.

Si lamenta, poi, la violazione per falsa applicazione di una lunga serie di norme: della l.18/2009; art. 17 del d.lgs. 3.5.2024, n. 62, che ha introdotto l'art. 5 bis all'interno della legge 104/92, anch'esso violato; art. 2 del d. Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 -sotto il profilo della equipollenza del titolo di massofisioterapista e del titolo di massofisioterapista cieco-; legge n. 686/81; legge n.403/1971 e legge regionale siciliana del 9/12/1980, n.130; legge n.42 del 1999 e n. 29/94.

In tal senso, si chiede la disapplicazione del diniego dell'INPS

perché palesemente in contrasto con la Direttiva 78/2000 CE, nonché in contrasto con la Convenzione ONU – ratificata con l. 3.3.2009, n. 18 – sui diritti delle persone con disabilità, sia per l’evidente disparità di trattamento sia, ed in particolare, per la violazione dell’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli.

In via ulteriormente gradata, il diniego dell’Istituto sarebbe illegittimo e discriminatorio nella parte in cui omette di considerare come l’appellante abbia conseguito il diploma e sia stato avviato al lavoro ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, recante le norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, la cui condizione è sottoposta a particolare tutela e garanzia dal contesto normativo comunitario e nazionale.

La figura professionale dell’appellante è stata introdotta in un apposito Albo nazionale, istituito ai sensi della Legge 21 luglio 1961, n. 686 presso il Ministero del lavoro e politiche sociali, nel quale è regolarmente iscritto il sig. *Omissis*.

La stessa INPS con la propria Circolare n.95/2020 (adottata per altra categoria di lavoratori) legittimerebbe il riscatto degli anni di corso in assenza del diploma di scuola media superiore.

Ha concluso chiedendo, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione sollevata, l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della sentenza impugnata, se del caso previa disapplicazione del provvedimento impugnato in primo grado. Per l’effetto, chiede l’accertamento del proprio

diritto al riscatto oneroso ai fini pensionistici del periodo di studio affrontato per il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista non vedente.

Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

V. Con memoria a firma degli avv.ti Francesco Gramuglia e Tiziana Giovanna Norrito, pervenuta in atti l'1/02/2025, si è costituita l'INPS, che ha concluso per la reiezione dell'appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

Secondo l'appellata, l'interpretazione auspicata da controparte, peraltro con profili di novità rispetto al giudizio di primo grado, non risulta percorribile, in quanto finirebbe per forzare enormemente la portata dell'istituto, che àncora il riscatto al possesso di un diploma post-secondario, conseguito cioè da colui che sia già in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore.

Immune da censure sarebbe il principio, affermato dal Giudice di prime cure sulla riscattabilità del titolo professionale, purché raggiunto dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

Il Giudice monocratico avrebbe, peraltro, ampiamente motivato sull'assenza di disparità di trattamento rispetto alla categoria dei fisioterapisti, mettendo in evidenza come, a voler condividere la prospettazione del ricorrente, si produrrebbe un vantaggio dello stesso rispetto a detta categoria.

VI. La Procura e la Procura generale, intimate nel presente

giudizio, non si sono costituite.

VII. All'odierna udienza del 13 febbraio 2025, sono presenti

l'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti per l'appellante e

l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS appellata.

Nessuno comparso né presente per l'Ufficio di Procura.

Presa la parola, l'avv. Negretti ha insistito per l'ammissibilità,

alla luce del divieto di *jus novorum*, della domanda di rimessione

in via incidentale di questione di legittimità costituzionale alla

Consulta. Ha insistito, altresì, sulla erronea interpretazione

dell'art. 8 della l. n. 274/1991, resa dal giudice di primo grado.

Successivamente, ha preso la parola l'avvocato Norrito, che si è

riportata agli scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate in

atti.

Esaurita la discussione, la causa è stata posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio, preliminarmente, osserva che nell'odierno giudizio

pensionistico sono stati evocati l'Ufficio di Procura regionale e di

Procura generale sull'erroneo presupposto che siano "*parti*

necessarie" (cfr. atto d'appello, pag. 2).

Tale affermazione risulta priva di riscontro nel codice di rito, il

quale annovera una sola ipotesi, regolata dall'art. 171 cgc e del

tutto esulante dalla fattispecie, nella quale il PM è parte nel

giudizio pensionistico (segnatamente, ricorrente nell'interesse

della legge).

Muovendo da queste premesse, ne dichiara d'ufficio la carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che, come chiarito dall'autorevole giurisprudenza, qui condivisa, della Corte di cassazione, che la *legittimatio ad causam* è una "condizione dell'azione" e "*può essere verificata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l'astratta coincidenza di attore e convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta*" (Cass. SSUU n. 2951/2016; Cass civ, n. 10551/2003 e n. 4121/2004).

2. Tanto doverosamente premesso, può passarsi all'odierno giudizio, che verte sull'accertamento del diritto dell'odierno appellante al riscatto oneroso del periodo di studio per il conseguimento del titolo di massofisioterapista non vedente da valere a fini pensionistici.

2.1 Prima di affrontare il merito delle questioni, la Sezione reputa necessario delimitare il perimetro normativo di riferimento.

A tal fine, richiama la legge n. 274/1991, il cui art. 8, lett. B, ha previsto – a decorrere dal 10.09.1991 - il riscatto dei periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti **dopo** il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sempre in tema di riscatto, l'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1997 n.184, prevede che “1. *La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2- novies [rubricato riscatto laurea] del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.*

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 [rubricato titoli universitari – tra i quali i Diplomi Universitari]”.

In tema di equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, è intervenuto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, il cui art. 1 prevede che: “*I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30*

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata [tra i quali quello del Massofisioterapista], sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base".

L'art. 4 comma 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, a sua volta, prevede, per quanto qui di interesse, che [...] i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.

3. Così succintamente ricostruita la cornice normativa di riferimento, seguendo l'ordine logico delle questioni delineato dall'art. 101, comma 2, cgc, può scrutinarsi la richiesta di incidente di costituzionalità dell'art. 8 della l. 8.8.1991, n. 274 per contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Tale norma è ritenuta dall'appellante irragionevole e lesiva del

principio di uguaglianza nella parte in cui ammette il riscatto da parte degli iscritti alle Casse pensioni degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, nonché dei periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dalle regioni, oltre che dallo Stato, purché il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto. La irragionevolezza sarebbe da ricondurre alla distinzione tra coloro che hanno conseguito il titolo di istruzione secondaria anteriormente ai corsi contemplati dalla prima parte della lettera b) del citato art. 8 e coloro che, come l'appellante, hanno fatto il percorso inverso.

3.1 Contrariamente a quanto opinato dall'INPS, la questione di costituzionalità, sebbene dedotta per la prima volta in appello, è pienamente ammissibile ai sensi dell'art. 193, comma 1, cgc, in quanto rilevabile anche d'ufficio.

In questo senso, trovano senz'altro condivisione le difese svolte dall'appellante in sede di udienza.

3.2 La richiesta di rimessione è da respingere in quanto manifestamente infondata.

Risulta incontroverso, in punto di fatto, che l'appellante, dopo aver frequentato il corso triennale di formazione specifica per non vedenti previsto dalla legge n. 403/1971, ha conseguito il

relativo diploma di massofisioterapista in data 12/06/1986, e solo successivamente, dopo anche l'entrata in servizio presso l'Asp di Enna (1° dicembre 1988), ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale in data 12/07/1993.

La richiesta di riscatto è stata presentata all'INPS in data 7 marzo 2022, sotto la vigenza – a far data dal 10.09.1991 – dell'art. 8, lett. B, della legge n. 274/1991, che ha previsto il riscatto dei periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, *seguiti **dopo** il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.*

In ordine alla natura “post-secondaria” del titolo riscattabile, la Corte costituzionale, con la nota sent. 52/2000, ha avuto modo di precisare che: *<<La giurisprudenza di questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di occuparsi della questione della riscattabilità dei periodi di studi e dei servizi dei dipendenti statali, giungendo alle seguenti conclusioni: nell'attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l'omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post secondaria (**accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore**); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario)*

siano richiesti per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera. [...]. Pur nell'ambito della discrezionalità di cui gode nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto (sentenze n. 218 del 1984; n. 104 del 1990; n. 535 del 1990; n. 112 del 1996), il legislatore, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente nelle carriere più elevate, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l'interesse del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione). Pertanto, l'incentivazione all'accesso di personale qualificato nella pubblica amministrazione si traduce, nella giurisprudenza costituzionale, nel riconoscere "alla preparazione, acquisita anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultimo, ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza" (da ultimo, sentenza n. 112 del 1996).

L'estensione, ad opera di questa Corte, della facoltà di riscatto anche riguardo ad alcuni diplomi post-secondari é avvenuta per l'accertato livello superiore dei corsi; ciò che lo stesso legislatore ha riconosciuto richiedendo appunto come requisito per l'ammissione a determinati posti il possesso di detti titoli (in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore) in alternativa alla laurea, senza che per questo si dovesse porre un problema di rigorosa equipollenza dei relativi corsi rispetto agli studi universitari (sentenza n. 535 del 1990) >> (enfasi aggiunta).

3.3 Alcuna irragionevolezza e/o disparità di trattamento ravvisa

questa Sezione d'appello tra coloro che, seguendo la scansione temporale prevista dalla norma, beneficiano della riscattabilità del titolo e coloro che, come l'appellante, hanno seguito un percorso inverso.

Vero è che la qualificazione professionale entra nel patrimonio di conoscenze dell'interessato a prescindere da considerazioni di ordine cronologico; tuttavia, nella specifica fattispecie, non può trascurarsi come la finalità cui è improntata la disciplina del riscatto dei titoli di studio sia, come ammesso anche dalla stessa giurisprudenza costituzionale, quella di incentivare la formazione post secondaria.

Finalità che, laddove si accedesse all'opzione ermeneutica suggerita dall'appellante, verrebbe inevitabilmente frustrata.

Ulteriori passaggi della richiamata sentenza della Consulta avvalorano queste conclusioni, nella parte in cui si afferma che *“Tale riconoscimento della scuola o dell'istituto deve necessariamente avvenire sulla base di una equipollenza di livello di organizzazione e di preparazione di carattere superiore (post-secondario), in modo da corrispondere a quelle esigenze inderogabili di professionalità di grado superiore per l'esercizio delle delicate funzioni, anche per un assetto di buon andamento del servizio pubblico, cui è destinato detto personale”*.

Nella medesima prospettiva, del resto, si poneva la disciplina previgente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274, e segnatamente l'art. 69 del Regio Decreto-legge 3 marzo 1938,

n. 680, che, facendo inequivoco riferimento a corsi universitari o equiparati, valorizzava il possesso di un diploma post-secondario, conseguito cioè da colui che fosse già in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore (in termini, cfr. Sez. I/A, sent. 128/2018).

Scrutinando una fattispecie quasi sovrapponibile a quella all'odierno esame, la giurisprudenza contabile ha evidenziato che: *“A tal fine, è irrilevante la disciplina, disposta ad altre finalità, quali l'ammissibilità all'impiego o all'iscrizione ad albi professionali (legge 21.7.1961 n. 686, artt. 8 e 9). Nella specie, il periodo di frequenza del corso per il conseguimento del diploma di massofisioterapista, svoltosi nella vigenza del cit. art. 69 r.d. n. 680/1938, non è riscattabile, ai sensi della legge n. 274/1991, in quanto conseguito a prescindere dai requisiti di ammissibilità di cui alla cit. legge n. 502/1992”* (Sez. I/A n. 92/2006).

Nel caso in esame, il conseguimento del titolo di studi di ragioniere e perito commerciale è successivo al titolo di cui si chiede il riscatto e risulta, peraltro, concomitante con attività di servizio prestata presso l'ASP di Enna.

In un ambito, quale quello della scelta dei periodi e dei servizi da ammettere a riscatto, in cui il legislatore, per stessa ammissione della Consulta, gode di un'ampia sfera di discrezionalità (cfr. Corte cost., sentenze n. 52/2000; n. 218 del 1984; n. 104 del 1990; n. 535 del 1990; n. 112 del 1996), la normativa di settore ha introdotto discipline differenti in ordine

all'equipollenza dei titoli ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase (cfr. art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42), e, dall'altro, ai fini del riscatto previdenziale dei titoli di formazione professionale/universitari (cfr. Sez. giur. Liguria, sent. 183/2021), in quanto tali ottenuti dopo - e non prima, come nella fattispecie - il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

Nella medesima prospettiva si pone il decreto ministeriale 27 luglio 2000, che reca la disciplina di equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e i diplomi e gli attestati al diploma universitario di fisioterapista (conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) *ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base* (non, dunque, ai fini previdenziali).

L'eventuale accoglimento del ricorso consentirebbe al ricorrente la valorizzazione a fini contributivi di un periodo di formazione per il conseguimento del titolo post-secondario conseguito prima del titolo di ragioniere e perito commerciale, in aggiunta rispetto a quello speso per l'ottenimento del titolo secondario, conseguito in concomitanza allo svolgimento di servizio presso l'ASP di Enna.

In tal modo, si applicherebbe l'istituto del riscatto in modo distonico rispetto alle finalità di valorizzazione della formazione post secondaria cui è improntata la disciplina di settore.

3.4 Va, altresì, messo in evidenza come la fattispecie in esame non possa assimilarsi a quanto previsto dalla circolare INPS n.95/2020 in ambito di Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.).

Solo con specifico riguardo a detti istituti, infatti, il legislatore con l'art. 1, comma 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha previsto una equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento "congiuntamente" al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ai diplomi accademici di secondo livello.

Come già osservato dal primo giudice, alcuna disparità di trattamento, inoltre, potrebbe ravvisarsi con riguardo Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) di cui alla circolare INPS n.95/2020, in riferimento esclusivo ai quali il legislatore con l'art. 1 comma 107 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha previsto, in un ambito in cui gode di ampia discrezionalità (Corte costituzionale n. 52/2000), una equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento "congiuntamente" al possesso di un diploma , ai diplomi accademici di secondo livello.

4. Le considerazioni che precedono escludono manifestamente la fondatezza del dubbio di costituzionalità prospettato dall'appellante, e, per le medesime ragioni, esimono questo

Giudice dal far ricorso ad un'operazione di ortopedia ermeneutica costituzionalmente orientata (motivo 2) alla stregua dei parametri della q.l.c. infruttuosamente richiesta (operazione che, a ben vedere, non sarebbe neanche ipotizzabile, stante il chiaro e non disapplicabile tenore letterale della norma).

5. Muovendo dalle considerazioni che precedono, alcuna discriminazione è ravvisabile rispetto al parametro comunitario invocato dal ricorrente (Direttiva 78/2000 CE), non risultando in alcun modo rilevante la condizione di portatore di handicap dell'appellante rispetto all'odierno *thema decidendum*.

La stessa direttiva, del resto, esclude la discriminazione quando il criterio o la prassi censurata "siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima" (nella specie, la valorizzazione della formazione post-universitaria, funzionale al miglioramento qualitativo dell'amministrazione) "e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari".

Analoghe considerazioni valgono per il presunto contrasto – adombrato dall'appellante – con la Convenzione ONU – ratificata con l. 3.3.2009, n. 18 – sui diritti delle persone con disabilità e in particolare con l'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli.

Il Giudice monocratico, peraltro, nella gravata sentenza, ha ricordato che il giudizio pensionistico "*non si incentra soltanto sulla legittimità dell'atto avverso, ma è teso ad accertare l'effettiva sussistenza del diritto alle prestazioni previdenziali e*

dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio invocato".

Tale diritto nasce direttamente dalla legge allorché si realizzino le condizioni in essa previste, sicché i provvedimenti dell'amministrazione concernenti tali diritti previdenziali non hanno natura concessoria, costituendo atti di certazione, ricognizione e adempimento, con la conseguenza che l'azione proposta per ottenere dette prestazioni non ha ad oggetto la verifica della legittimità del provvedimento impugnato ma l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge. Per tale ragione, devono ritenersi prive di rilevanza le doglianze aventi ad oggetto i vizi formali del provvedimento impugnato poiché è compito precipuo del decidente verificare se le pretese sostanziali azionate trovino o meno fondamento nella normativa di settore (giurisprudenza costante, ex plurimis, Sez. appello Sicilia, n. 84/A/24; id. n. 71/A/2023).

La gravata sentenza ha ampiamente motivato l'esclusione di qualsivoglia disparità di trattamento rispetto alla categoria dei fisioterapisti, osservando che << *Oltre a quanto evidenziato in ordine alla natura post secondaria del titolo necessario per accedere a detta abilitazione, deve osservarsi che, a voler condividere la prospettazione del ricorrente, si produrrebbe, invece, un vantaggio dello stesso rispetto a detta categoria. Al riscatto del titolo post-secondario corrisponde, infatti, la non riscattabilità del periodo di formazione secondaria. Nel caso del ricorrente, invece, il riscatto del titolo in argomento, conseguito*

prima del diploma di Ragioniere e perito Commerciale, determinerebbe la valorizzazione di un periodo di formazione in aggiunta rispetto a quello speso per l'ottenimento del titolo secondario che, come detto, è stato conseguito in concomitanza allo svolgimento di servizio presso l'ASP di Enna>>.

Vanno, infine, dichiarate inammissibili i restanti profili di censura inseriti nel terzo motivo in ragione della loro natura inedita rispetto al giudizio di primo grado (art. 193, comma 1, cgc), nonché per la loro genericità, essendosi l'appellante limitato ad elencare una serie di norme asseritamente violate, senza specificare le ragioni alla base della censurata violazione (<<Violazione per falsa applicazione del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216. Disapplicazione del provvedimento impugnato in primo grado e dell'art. 3 della legge 274/91, laddove si interpretasse nel senso di consentire il riscatto del titolo universitario o equipollente solo a chi lo ha conseguito successivamente al diploma secondario (o di scuola superiore), per contrasto con la Convenzione ONU – ratificata con l. 3.3.2009, n. 18 – sui diritti delle persone con disabilità e in particolare con l'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli. Violazione per falsa applicazione della l.18/2009. Violazione per falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. 3.5.2024, n. 62, che ha introdotto l'art. 5 bis all'interno della legge 104/92, anch'esso violato. Violazione per falsa applicazione dell'art. 2 del d. Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. Equipollenza del titolo di massofisioterapista e del titolo di

massofisioterapista cieco. Violazione per falsa applicazione del dm 741/94 e del dm 27 luglio 2000 adottato dal ministro della sanità di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Violazione per mancata applicazione della l.686/81. Violazione per falsa applicazione della legge 403/1971 e della legge regionale siciliana 9/12/1980, n.130. Violazione per falsa applicazione della l. 42 del 1999 e della l.29/94. Violazione per falsa applicazione dell'art. 5 del D.P.C.M. del 26/07/2011")>>.

5. Le considerazioni che precedono conducono alla reiezione dell'appello in esame, che, siccome infondato, va respinto.

5.1 Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del cgc si compensano le spese di lite, in ragione della peculiarità della fattispecie e dell'esiguità di precedenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per Regione siciliana, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti costituite.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Francesco Albo)

(dott. Vincenzo Lo Presti)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del

d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 dispone con decreto che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 24/02/2025

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 24/02/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

Firmato digitalmente